

UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA



Comune di
Romana



Comune di
Villanova Monteleone



Comune di
Monteleone Rocca Doria



Comune di
Padria



Comune di
Mara

STATUTO UNIONE “COMUNI DEL VILLANOVA”

Con le modifiche approvate con deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 15.06.2017

TITOLO 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione dell' articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e degli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 02 08 2005 n.12 e s.m.i. , concernente le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, è costituita, l'Unione denominata "Comuni del Villanova" (di seguito per brevità indicata "Unione"), tra i Comuni di Mara, Monteleone Rocca Doria, Padria, Romana e Villanova Monteleone.
2. L'Unione è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica, potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni costituenti.

Art.2 Finalità dell'Unione

1. L'Unione è ente locale con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria ed ha potestà statutaria e regolamentare. È costituita da quattro o più comuni contermini ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dai comuni che ne fanno parte.
2. L'Unione "Comuni del Villanova", secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono.
3. L'Unione di Comuni, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Sassari, della Regione Sardegna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui al precedente comma.

Art.3 Sede dell'Unione

1. L'Unione ha la propria sede legale presso il Comune di Villanova Monteleone, e la sede amministrativa presso il Comune di Romana. Entrambi i comuni destineranno a tal fine appositi locali.

Art.4 Obiettivi programmatici

1. L'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni e dei servizi ad essa attribuiti, mantenendo in capo ai singoli Comuni le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - A. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del proprio territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico delle città e le loro tradizioni culturali;
 - B. favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - C. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

D. esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;

E. gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art.5

Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.

2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

Art.6

Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici ed in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art.7

Adesione di nuovi Comuni

1. In ogni momento altri comuni possono manifestare la volontà di aderire all'Unione. L'adesione all'Unione avviene mediante approvazione da parte del Consiglio comunale dell'ente che intende aderire, con votazione favorevolmente espressa dai 2/3 dei consiglieri. La deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere recepita da apposita deliberazione dell'Assemblea dell'Unione.

2. L'ammissione decorre dal 60° giorno successivo alla esecutività della delibera di recepimento da parte dell'Assemblea dell'Unione, a condizione che entro lo stesso termine i Consigli comunali dei Comuni aderenti approvino il nuovo atto costitutivo dell'Unione e lo Statuto.

Art.8

Recesso

1. Ogni Comune aderente può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti gli organi dell'Unione rappresentante dell'Ente receduto.

3. In caso di recesso da parte di uno o più comuni costituenti, ogni comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.

4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto in diritto amministrativo nominato di comune accordo tra i primi due o, in assenza, dal Presidente del Tribunale di Sassari.

5. Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato al recesso, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della Commissione e la carica di Presidente viene assunta dal vicepresidente dell'Assemblea.

TITOLO II COMPETENZE

Art.9 Oggetto Finalità e compiti dell'Unione

1. L'Unione con riguardo alle proprie attribuzioni, può esercitare in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di ridurre il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, coerentemente con le vigenti disposizioni di legge statali e regionali, una pluralità di funzioni e servizi, quali quelli di seguito elencati in modo non esaustivo:

- a. amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale, catasto;
- b. di governo del territorio, quali: edilizia pubblica e privata, urbanistica, viabilità urbana ed extra urbana, protezione civile e barracelli, tutela e valorizzazione dell'ambiente (ivi compresi i servizi connessi alla raccolta dei rifiuti);
- c. di pianificazione strategica intercomunale, anche con accordi tra più unioni;
- d. di programmazione e sviluppo economico e sociale del territorio;
- e. di polizia locale e vigilanza urbana;
- f. di promozione dello sport;
- g. culturali e di promozione del turismo;
- h. di pubblica istruzione e servizi strumentali;
- i. servizi alla persona e, più in generale, socio-assistenziali;
- j. responsabile anticorruzione e della trasparenza, per l'Unione e per i comuni che la compongono.

2. All'Unione possono essere delegati/trasferiti ulteriori servizi o funzioni da parte dei enti sovra territoriali, quali la Provincia o la Regione.

3. In ogni caso l'Unione gestisce in forma associata le funzioni fondamentali, secondo le forme, i contenuti ed i tempi stabiliti dall'ordinamento statale e regionale.

Art.10 Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai singoli Comuni appartenenti all'Unione con le procedure e la maggioranza indicate all'art. 6 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte dell'Assemblea dell'Unione;

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.

3. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'Unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto da una commissione arbitrale composta dal Presidente e da due esperti nominati uno dalla Giunta dell'Unione ed uno dal Comune interessato.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 11 Organi

1. Sono organi dell'Unione: l'Assemblea dei sindaci, il Presidente e la Giunta.
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella prevista dalla vigente normativa per gli enti aderenti, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 17 per la durata in carica del Presidente. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati dalle elezioni.

Art.12 Assemblea-Composizione

1. L'Assemblea dell'Unione è formata dai sindaci di ogni Comune associato, o da un loro delegato scelto tra i consiglieri comunali.
2. In caso di impedimento, il Sindaco può delegare un componente del Consiglio Comunale.

Art.13 Giunta dell'Unione- Composizione

1. La Giunta dell'Unione è formata da non più di quattro componenti, oltre il Presidente. I componenti sono eletti dall'assemblea al suo interno.
2. L'Assemblea può revocare, inoltre, la Giunta o uno o più dei suoi componenti.
3. La Giunta esercita in forma collegiale tutte le competenze ad essa espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto e quelle di governo non riservate ad altri organi. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
4. La durata in carica della Giunta è pari a quella del Presidente.
5. Le indennità del Presidente e dei componenti della Giunta, se previste, in ogni caso non possono superare rispettivamente quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte dell'Unione. In materia si applicano le disposizioni sulle indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.14

Assemblea- Competenze

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Unione, presentato dal Presidente ed approvato dall'Assemblea, costituisce il principale atto di riferimento sul quale l'assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente all'Assemblea rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. L'Assemblea e la Giunta non possono delegare le proprie funzioni, attribuite dalla legge, ad altri organi dell'Unione.

Art.15

Diritti e doveri dei Componenti l'assemblea.

1. I Componenti l'Assemblea rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I componenti l'Assemblea esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea.

Art.16

Decadenza e dimissioni dei Componenti l'assemblea

1. Decade il Componente dell'Assemblea che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori dell'assemblea. A tal fine, deve essere formalmente notificata la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell'Assemblea della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di componente l'Assemblea, indirizzate per iscritto all'Assemblea e al Comune di appartenenza, sono irrevocabili e immediatamente efficaci, dal momento della protocollazione.
3. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 17

Il Presidente – Elezione

1. L'Assemblea procede ad eleggere il Presidente, scelto fra i sindaci dei comuni associati, attraverso votazione a scrutinio segreto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente dell'assemblea dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione rimane in carica per la durata di un anno e comunque sino alla nomina di un nuovo presidente. La carica di Presidente può cessare per dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco.
3. Dalle dimissioni o decadenza del presidente, dovrà procedersi alla convocazione dall'assemblea dei sindaci entro 30 giorni per la votazione del nuovo presidente.
4. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto alla giunta dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, se questi non è stato nominato o è a sua volta cessato, dal Sindaco più anziano di età.

5. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il presidente decade in ogni caso con la cessazione dalla carica di sindaco.

6. L'Assemblea dell'Unione dei Comuni potrà deliberare, in presenza di motivazioni adeguate, la proroga del Presidente in carica in modo da garantire la continuità amministrativa delle funzioni.

Art.18 Competenze del Presidente

1. Il presidente è responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai Regolamenti.

2. In particolare il Presidente:

a) Rappresenta l'Unione e presiede la Giunta dell'Unione;

b) Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;

c) Sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; attribuisce gli incarichi dirigenziali;

d) Sentita la Giunta dell'Unione provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea;

e) Può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta e/o dell'Assemblea dell'Unione.

3. Il Vice Presidente, nominato dal Presidente tra i membri dell'Assemblea, sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento temporaneo, di dimissioni o decadenza dalla carica del presidente.

4. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vice Presidente sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art.19 La Giunta

1. La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:

a) A dare attuazione agli indirizzi dell'assemblea;

b) A svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti assembleari nei casi indicati dal presente statuto;

c) Ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'assemblea e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo statuto, del Presidente e dei responsabili del servizio;

d) Ad adottare in via di urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a rettifica dell'assemblea entro i termini previsti dalla legge.

2. Il Presidente può delegare ai singoli componenti della Giunta, la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente unitamente all'adozione dei relativi atti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo, a patto che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'assemblea, del Presidente ovvero agli organi di direzione amministrativa.

Art.20 Cessazione dalla carica di componente della Giunta

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco del comune di provenienza, determina la decadenza dall'ufficio di componente dell'Unione.

Art.21
Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e a i loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.22
Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, a tutti i cittadini e residenti, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
2. L'Unione riconosce, altresì, il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo in modo trasparente l'accessibilità totale alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti dalla legge e da apposito regolamento.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.23
Principi generali

1. L'Unione dispone di uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il proseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.
3. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
4. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 24
Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione si ispira ai criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche ed alle risorse assegnate.

Art. 25

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e di direzione dell'ente, specificando le modalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione del Giunta dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea.

Art. 26

Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Unione può avvalersi del personale dipendente degli enti locali aderenti attraverso gli istituti previsti dalla legge, dai C.C.N.L. di riferimento o apposite convenzioni.

3. L'Unione può avvalersi, inoltre, di personale esterno convenzionato o assunto con contratto a tempo determinato o, nei limiti di legge, a tempo indeterminato;

Art. 27

Segretario/Dirigente apicale

1. L'Unione ha un Segretario, inquadrato come dirigente apicale, nominato dal Presidente, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività.

3. Il Segretario, inoltre:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e della Giunta dell'Unione e ne cura la verbalizzazione;

b. roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Il Segretario è nominato dal Presidente al momento del suo insediamento.

5. Il Presidente può, altresì, nominare un vice dirigente apicale, da individuarsi tra le figure di cui all'art. 14 comma 5 della legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Al dirigente apicale possono essere attribuite ulteriori funzioni, con titolarità di posizione organizzativa.

Titolo IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi dell'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 29

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'assemblea dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione, redatti ed approvati, unitamente ai relativi allegati, secondo le norme ed i principi contabili vigenti.

Art. 30

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e , in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dall'assemblea dell'Unione.

Art. 31

Revisione legale dei conti

1. Il Regolamento di contabilità dell'Unione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, disciplina le modalità di individuazione dell'organo di revisione legale dei conti.

Art. 32

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante la procedura prevista dalla vigente normativa in materia.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Modifiche dello Statuto

1. Nell'esercizio dell'autonomia statutaria, l'Assemblea dell'Unione approva le modifiche statutarie con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione delle modifiche statutarie dei comuni.

Art. 34

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), affisso all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo statuto entra in vigore una volta pubblicato nel BURAS.

